

- (6) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2022/257 la Cechia, la Germania, la Spagna, la Francia, l'Italia, i Paesi Bassi, la Polonia e il Portogallo hanno notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di HPAI del sottotipo H5N1 in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività all'interno o al di fuori delle aree elencate nell'allegato di tale decisione di esecuzione.
- (7) Le autorità competenti di Cechia, Germania, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Polonia e Portogallo hanno adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno a tali focolai.
- (8) La Commissione ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate da Cechia, Germania, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Polonia e Portogallo in collaborazione con tali Stati membri e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite in Cechia, Germania, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Polonia e Portogallo dalle autorità competenti di tali Stati membri si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui sono stati confermati i recenti focolai di HPAI.
- (9) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con Cechia, Germania, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Polonia e Portogallo, le zone di protezione e di sorveglianza istituite da tali Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687.
- (10) È pertanto opportuno modificare le aree relative a Cechia, Germania, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Polonia e Portogallo elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641.
- (11) Di conseguenza, l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 dovrebbe essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello di Unione per tenere conto delle zone di protezione e di sorveglianza debitamente istituite da Cechia, Germania, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Polonia e Portogallo in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 e la durata delle misure in esse applicabili.
- (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/641.
- (13) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2021/641 prendano effetto il prima possibile.
- (14) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2022

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione

